



In quasi tutti i passaggi dei documenti esaminati si fa invece riferimento alla “messa a dimora permanente” di rifiuti contenenti amianto.

**Osservazione 1 Non esiste in termini normativi la “messa a dimora permanente” ma solo la discarica come attività di smaltimento (D1) : “DI Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).”** ovvero attività soggetta ad AIA : “5.4. Discariche, quali definite all’articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (1) GUL 182 del 16.7.1999, pag. 1., che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.” Tale denominazione va utilizzata nella documentazione progettuale come in quella della procedura in essere, inclusa l’eventuale autorizzazione.

### **Situazione pregressa del sito**

La presenza di discariche in post gestione per rifiuti pericolosi e non pericolosi (di tipo B e/o per rifiuti tossico-nocivi secondo la classificazione della normativa previgente) viene presentata come incidentale e ininfluente sul progetto richiamando peraltro la precedente richiesta, nello stesso sito, la cui procedura sarebbe stata chiusa per mere questioni formali.

Viceversa risulta che la ditta Bastian Breton ha subito condanne in penale e il sequestro giudiziario della discarica gestita dalla stessa. Si tratta di ben 4 sequestri giudiziari. Con la sentenza 2431 del 21/01/1997 il legale rappresentante della Bastiani Breton è stato condannato ad un anno di reclusione

Non si può derubricare il pregresso delle discariche presenti nel sito, realizzate e gestite in contrasto con la normativa vigente (e meno conservativa di quella attuale), e in “post gestione” come un aspetto non influente sul progetto in esame.

**Osservazione 2 La presenza nel sito di discariche difformi alla normativa previgente determina la necessità di specifici approfondimenti sugli impatti attuali dei suddetti impianti, impatto che andrà considerato in forma cumulativa con quelli stimati per la discarica in progetto.**

Il contratto di locazione dell’area (bacino 1 e bacino 2) tra Tecnoinerti e Bastian Beton rimanda alla pregressa gestione e alle relative responsabilità della seconda società . Si nota peraltro che la durata della locazione è di 25 anni ben inferiore a quella della vita amministrativa della discarica (circa 10 anni di coltivazione e 30 anni post-operativa). Non sono possibili ulteriori considerazioni data l’ampia obliterazione dei contratti. Inoltre vanno verificati pienamente i presupposti di piena liceità edilizia ed urbanistica dei fabbricati oggetto di locazione alcuni dei quali oggetto di demolizione (attività non esplicitamente autorizzata nella parte visibile del contratto di locazione).

**Osservazione 3 : Il contratto di locazione oltre a rappresentare la continuità tra gestione Bastian Beton e Tecnoinerti appare perlomeno di una durata non allineate con quella amministrativa connessa alla gestione di una discarica.**

### **Quadro programmatico**

#### ***Rapporto con il PRGR – parte rifiuti speciali – focus amianto***

Il proponente porta a sostegno del progetto le previsioni del PRGR :

*“2.9.4 Fabbisogno di discarica Il PRGR approvato nel 2015 prevedeva di gestire: - l'amianto in matrice cementizia che veniva esportato in discarica per rifiuti non pericolosi. Il fabbisogno di discarica per poter gestire internamente questa tipologia di rifiuti resta pari a circa 55.000 t/anno (65.000 mc/anno) - i rifiuti non pericolosi avviati in discarica (quasi 120.000 t/anno), costituiti da quelli che attualmente vanno in discarica al netto dei flussi estratti e valorizzati ad un livello più elevato della gerarchia. A questi si aggiungeva un'aliquota poco rilevante (circa 4.000 t/anno) di miscugli solidi (...) Complessivamente il fabbisogno è di circa 65.000 mc/anno come discarica di amianto .... “.*

Come è noto dal progetto la richiesta riguarda una discarica con una capacità di smaltimento di rifiuti contenenti amianto pari a una volumetria complessiva 767.600 mc equivalente a 997.800 t (considerando una densità media di 1,30 t/mc) e un *“conferimento annuo massimo sarà di 125.000 t, mentre il conferimento massimo giornaliero sarà di 500 t”*.

Pertanto la capacità della discarica (125.000 t/a) rispetto al fabbisogno regionale indicato nel PRGR (55.000 t/a) risulta maggiore di 2,27 volte.

La discrepanza tra capacità e *“fabbisogno”* risulta ancora maggiore considerando che il progetto in esame non è l'unico (proc. 72-23) a Valeggio sul Mincio (Progeco Ambiente) sempre in provincia di Verona in fase di attivazione per la procedura VIA per una discarica per rifiuti non pericolosi con celle monodedicata di volumetria complessiva di 820.000 mc di rifiuti e capacità annuale di 90.000 t/a.

E' pacifico che, essendo il progetto relativo a rifiuti pericolosi, non vi sono spazi per limitare il conferimento ad una specifica area regionale pertanto ogni *“surplus”* di capacità rispetto alle necessità di smaltimento connesse con le attività di rimozione di manufatti in amianto (che lo stesso PRGR ricorda soggette a variabilità significative di anno in anno) potrà essere *“colmato”* da rifiuti provenienti da altre regioni.

**Osservazione 4 : la capacità di smaltimento è sovradimensionata rispetto alla quantità di rifiuti contenenti amianto stimata dal piano regionale rifiuti speciali della regione Veneto. Il proponente non esplicita l'area di conferimento prevista anche se, per la vigente normativa, è da attendersi che all'impianto si possano conferire rifiuti anche da altre regioni.**

## **Quadro ambientale**

### ***Presenza di pozzi ad uso idropotabile***

Secondo il proponente non vi sono pozzi ad uso idropotabile nel raggio di 200 metri dal perimetro della discarica ad eccezione di un pozzo nell'area di proprietà ed uso dell'Aeronautica militare.

La mancata considerazione di tale pozzo viene fatta risalire alla *“consulenza tecnica di ufficio dell'Ing. Cozzupoli del 10 maggio 1997, redatta nell'ambito del procedimento penale 96/8317/N.R.G. GIP in occasione di uno sversamento di percolato, verificatesi in data 24 ottobre 1996 sul lotto n. 4 dell'area della discarica gestita dalla Ditta Bastian Beton: “(...) nelle vicinanze della discarica non vi sono pozzi di acqua con attingimento autonomo a scopo potabile. L'unico pozzo di acqua potabile è presso una cascina riportata in blu nella planimetria allegata al verbale di sopralluogo dell'08.03.1997. Esso però si trova lontano dalla discarica e fuori dalla direzione di scorrimento della falda e perciò non può essere interessato dall'inquinamento derivante dallo sversamento del percolato.*

*Per quanto riguarda il pozzo all'interno della caserma dell'Aeronautica, adiacente alla discarica, come risulta sempre dal verbale sopra citato esso non viene usato per scopi potabili. In ogni caso, non potrà essere interessato dall'inquinamento del percolato perché fuori dalla direzione di scorrimento della falda(...)"* .

**Osservazione 5. Dato il contesto di tali affermazioni, non relativa alla realizzazione del progetto in esame appare evidente che non ci si può affidare ad affermazioni risalenti a quasi 30 anni fa ma necessita una verifica sul campo a partire dal coinvolgimento della Aeronautica militare nonché dalla competente ASL che, per legge, detiene (o dovrebbe detenere) l'anagrafe di tutti i pozzi ad uso potabile o per altri scopi presenti sul territorio.**

#### ***Distanze da agglomerati residenziali***

Secondo il proponente il progetto rispetta il limite di 250 metri stabilito dalla DCR 30/2015 (PRGR)

*“Nello specifico: Il sedime di progetto dotato della pista perimetrale di 30 metri è esterno alle perimetrazioni di 250 metri. Le case che si sovrappongono all'area in esame interferiscono solo con l'area ingresso mezzi e quindi non sede di effettive operazioni di smaltimento rifiuti, non generano alcun vincolo. “*

Il rispetto di tale criterio è stato pertanto ottenuto arretrando l'area di posa dei rifiuti rispetto al perimetro dell'impianto.

**Osservazione 6 : la effettiva distanza del sedime e il rispetto dei limiti normativi dovranno essere oggetto di puntuale verifica e validazione.**

#### ***Vincoli dovuti alla vicinanza con l'area aeroportuale***

Nelle integrazioni del dicembre 2023 il proponente riferisce che *“Dall'analisi degli obiettivi e della descrizione tecnica degli interventi previsti descritti nelle schede A ÷ R (tabelle 3.2.1 ÷ 3.2.18) della Relazione Tecnica del Masterplan e degli elaborati progettuali, si evince che il progetto proposto dalla Tecnoinerti non interferisce con il Masterplan Aeroportuale stesso.*

*Rileva però “Come si evince dall'immagine seguente, il sito di progetto è collocato in posizione SSE rispetto alla soglia della pista 04/22. Dal punto di vista planimetrico, l'area servizi e il bacino est sono ricompresi nella superficie orizzontale interna (IHS), mentre il bacino ovest è posto in corrispondenza in parte nella superficie di transizione (TS) e in parte nella superficie di avvicinamento (AS).*

**Osservazione 7. La vicinanza con l'aeroporto ed in particolare nelle aree di avvicinamento degli aerei viene considerata non critica per la realizzazione della discarica in quanto non verrebbero superati i limiti altimetrici previsti. Tale aspetto dovrà essere puntualmente verificato e validato da ENAC.**

#### ***Aspetti sismici***

Il proponente rileva che *“La totalità dell'area comunale è classificata con vincolo sismico di classe 3 (art.26), la quale va considerata in combinato con la nuova zonazione sismica rilasciata con DGR 244 09/03/2021, in cui si assegna a tale territorio un vincolo sismico di classe 2.”* Il proponente indica questo passaggio come un *“declassamento”* in realtà si passerebbe da una classe (3) *“i terremoti sono meno probabili che nelle zone 1 e 2”* a una classe (2) *“forti terremoti sono possibili”*.

**Osservazione 8.** il passaggio di classe sismica implica un incremento di rischio ovvero una maggiore criticità rispetto alla classificazione precedente, per una discarica ciò rappresenta un incremento di rischio rispetto agli effetti di eventi sismici rispetto alla tenuta (mantenimento della continuità e assenza di punti di frattura con potenziali percorsi “preferenziali” del percolato verso il sottosuolo) del “pacchetto” di protezione da porre al fondo della discarica.

#### *Impatti sulla componente atmosferica*

E' pacifico che il principale impatto – nella fase gestionale – sull'atmosfera e quindi sulla matrice aria per quanto riguarda l'esposizione umana, è atteso rispetto al rilascio di fibre di amianto, al loro trasporto eolico diretto e/o risospensione nel tempo dopo la ricaduta nelle aree adiacenti il sito.

La valutazione di questo aspetto è esplicitamente richiamata dal dlgs 36/2003 per le discariche dedicate ai rifiuti contenenti amianto fermo il rispetto dei criteri di deposito stabiliti al paragrafo 5 del dlgs 36/2003 formalmente richiamati nella documentazione di progetto.

L'impostazione di partenza per la valutazione delle ricadute esterne (immissioni) delle emissioni di fibre di amianto dalle attività della discarica per la parte relativa alla coltivazione della stessa : “Come citato in premessa tali operazioni devono rispettare specifici criteri che evitano l'esposizione in atmosfera dei rifiuti. *L'emissione è da imputare alla non corretta esecuzione delle operazioni od a eventi imprevedibili. Non è stimabile analiticamente, quindi, la portata emissiva, comunque, casi studio, supportati da monitoraggi, concordano di applicare un flusso cautelare di una fibra m<sup>2</sup>/s.*” (All- SO2OA.05.01)

**Osservazione 9 :** Non è chiaro a quali “casi studio” si faccia riferimento, sicuramente se si raffronta tale valore, pari a 500 f/sec (sul fronte di coltivazione di 500 metri) con quello delle emissioni convogliate si può vedere che corrisponde a quello della E2 “box emergenza RCA” ovvero a una emissione con un presidio di abbattimento (filtro assoluto) e questo raffronto depone per una sottovalutazione della stima utilizzato nella modellizzazione della ricaduta che risulta pertanto altrettanto sottostimata.

Il risultato della modellizzazione, date le impostazioni sopra ricordate, fornirebbe un dato variabile dalla fonte intorno a 5 fibre per 10<sup>-3</sup> f/l. cioè 0,005 fibre/litro e valori. Ai recettori considerati questo valore si riduce di due ordini di grandezza (0,00005 f/l)

Le concentrazioni ipotizzate all'origine sono inferiori, e di molto, a quelle misurate nella discarica di Barricalla, provincia di Torino. Principale discarica anche di amianto in matrice friabile e amianto italiana. Riporto alcuni dei risultati del monitoraggio eseguito a Barricalla . nell'anno 2011. Si tratta di più di 100 campionamenti nel corso dell'anno di cui solo in 10 campioni si è riscontrata assenza di fibre. Il valore massimo misurato è presso la posizione “generatore”. La concentrazione di fibre è pari a 1,7 fibre litro. La maggioranza dei valori di concentrazione si attesta attorno alle 0,5 fibre/litro.

Le concentrazioni aggiuntive attribuibili alla discarica sarebbero estremamente minori rispetto al fondo “naturale” atteso (che non risulta sia stato oggetto di misurazione da parte del proponente). A titolo di riferimento si riportano i risultati dei rilevamenti, in posizioni non interessate da specifici “hot spot” di rilascio di amianto nelle province della Lombardia (iniziativa Parfil) che possono dare una idea dei livelli di esposizione connessi alla “normale” urbanizzazione con presenza principalmente di manufatti in cemento-amianto su coperture e conseguenti al rilascio di amianto per effetto del progressivo degrado dei manufatti.

## 4.1 Monitoraggio postazioni PARFIL

Postazione	Media ff/l	Dati validi	Dati inferiori LOD
Bergamo	0.013	7	5
Brescia	0.020	5	5
Como	0.079 *	7	2
Cremona	0.023	7	4
Lecco	0.034	7	4
Lodi	0.031	7	7
Mantova 1	0.020	6	2
Mantova 2	0.017	6	4
Milano	0.031	9	4
Pavia	0.041	7	2
Sondrio	0.023	7	5
Varese	0.026	7	3

\* Dato anomalo nel mese di marzo

10

**Osservazione 10 :** non risulta effettuato una rilevazione in “bianco” relativa alla presenza in atmosfera di fibre di amianto. I valori ottenuti dalla modellizzazione risultano sottostimati anche considerando sia situazioni analoghe (discariche in esercizio) sia il “fondo” delle aree urbanizzate

### *Impatti sanitari*

La valutazione di impatto sanitario, per l'aspetto di maggiore interesse ovvero l'esposizione a fibre di amianto, esclude qualunque criticità proprio in considerazione dei risultati della suddetta modellizzazione (e relative ipotesi di partenza). *“Lo studio delle ricadute degli inquinanti ha preso anche in considerazione l'ipotesi remota di dispersione nell'aria di fibre di amianto. Questa ipotesi estremamente cautelativa in quanto correlata a casi eccezionali, ha restituito in corrispondenza dei recettori individuati, incrementi attesi di emissioni molto bassi, nell'ordine di 10-5 ff/l, di 5 ordini di grandezza inferiori rispetto al limite indicativo fissato dall'OMS. Anche nelle ipotesi conservative assunte, i risultati della modellazione della dispersione di fibre di amianto porta, quindi, ad escludere un impatto sulla qualità dell'aria associabile all'impianto e, conseguentemente, ricadute sanitarie sulle popolazioni limitrofe.”*

Pertanto si fa riferimento a un valore di esposizione per la popolazione al cancerogeno amianto pari a 1 fibra/litro (e per i lavoratori pari a due fibre/litro).

Viene chiamata a sostegno di tale tesi l'OMS. Per la verità l'OMS conclude nelle linee guida per la qualità dell'aria (Air Quality Guidelines –2005), letteralmente :

*Asbestos is a proven human carcinogen (IARC Group 1). No safe level can be proposed for asbestos because a threshold is not known to exist. Exposure should therefore be kept as low as possible.*

Several authors and working groups have produced estimates indicating that, with a lifetime exposure to 1000 F/m<sup>3</sup> (0.0005 F\*/ml or 500 F\*/m<sup>3</sup>, optically measured) in a population of whom 30% are smokers, the excess risk due to lung cancer would be in the order of 10<sup>-6</sup>–10<sup>-5</sup>. For the same lifetime exposure, the mesothelioma risk for the general population would be in the range 10<sup>-5</sup>–10<sup>-4</sup>. These ranges are proposed with a view to providing adequate health protection, but their validity is difficult to judge. An attempt to calculate a “best” estimate for the lung cancer and mesothelioma risk is described above.

In altri termini i valori proposti da altri autori indicano un rischio aggiuntivo di un caso tumore al polmone in caso di esposizione a 0,5 f/l pari a 10<sup>-5</sup> (1 caso x 100.000 esposti) ovvero un livello di rischio significativo utilizzando il parametro normata dal dlgs 152/06 relativamente alle valutazioni di rischio nell’ambito di interventi di bonifica di siti inquinanti e un rischio aggiuntivo di 1 caso di mesotelioma fino a 10<sup>-4</sup> (1 caso per 10.000 esposti), secondo i criteri suddetti, un valore non accettabile.

A conferma di tali considerazioni si riporta una valutazione del rischio mesotelioma riassunta nella tabella che segue elaborata dall’Health Effect Institute, Asbestos Research.

Rischio di cancro per la intera durata di vita per differenti scenari di esposizione a fibre di amianto aerodisperse.

Condizioni esposti	Morti premature di cancro per milione di esposti
Esposizione continua per tutta la vita fuori casa	
0,00001 f/ml dalla nascita (rurale)	4
0,0001 f/ml dalla nascita(città)	4
Esposizione in una scuola contenente ACM(materiali con amianto compatto) dai 5 ai 18 anni (180 giorni/anno, 5 ore al giorno)	
0,0005 f/ml (media)	6
0,005 f/ml (alta)	60
Esposizione in luogo pubblico contenente ACM età da 25 a 45 anni (20 giorni l'anno, otto ore al giorno)	
0,0002 f/ml (media)	4
0,002 f/ml (alta)	40
Esposizione occupazionale dai 25 ai 45 anni	
0,1 f/ml (livello corrente dei esposizione occupazionale)	2.000
10 f/ml (esposizione occupazionale storica)	200.000

Come si può notare, si stima che per una esposizione a concentrazioni di fibre di amianto, tipiche delle aree agricole, di una fibra/ml per 10<sup>-6</sup> (0,001 fibre/l) l’eccesso è di 4 tumori per milioni di esposti.

Il massimo valore calcolato per la discarica in esame è di 5 \* 10<sup>-3</sup> fibre/l, cioè 5.000 volte il fattore di rischio sopra riportata.

Ovviamente quella mostrata non è una vera e propria valutazione del rischio, ma è sufficiente per concludere che la valutazione va effettuata in modo approfondito e con corretti riferimenti e non sbrigata in 10 righe. In particolare il limite di “accettabilità” di una fibra/litro utilizzato nello SIA non protegge affatto la popolazione. Considerando la letteratura scientifica disponibile è vero il contrario.

**Osservazione 11 : oltre a una ridotta affidabilità della modellizzazione, e più in generale della caratterizzazione, dell'esposizione a fibre di amianto anche i riferimenti di "accettabilità" sotto il profilo sanitario non risultano corretti e adeguatamente conservativi. L'applicazione di fattori di esposizione cui sono correlati indici di rischio significativi induce a conclusioni opposte a quelle presentate nello SIA.**

## **Impatti sulle falde sotterranee**

### ***Soggiacenza della falda e area di ricarica della falda***

Secondo quanto riportato nel progetto la soggiacenza della falda rispetto al fondo della discarica "varia tra valori minimi di 46 m s.l.m. e massimi di circa 51,5 m s.l.m. con oscillazioni freatiche massime a Villafranca di 5-6 m. Le oscillazioni medie sono invece limitate a 2-2,5 m".

Pertanto il proponente indica "cautelativamente, pari a 52.50 m s.l.m." come massima quota raggiunta dalla superficie freatica imponibile.

La quota minima del piano di fondo discarica è pertanto indicato in 54,5 m .l.m., esattamente i 2 metri di franco previsti dal dlgs 36/2003.

Ogni osservazione in merito va considerata mettendo a confronto gli studi idrogeologi pregressi e attuali, in particolare quello nelle relazioni dello studio tecnico Conte e Pegorer, presentate con il progetto in esame, e in quelle dell'ingegner Sommaruga (2007), incaricato dal Comune di Villafranca e dell'ingegner Cozupoli (1996) incaricato dalla Procura della Repubblica.

Tutti gli studi sono concordi nell'identificare l'area come *vulnerabile in quanto posta in una area di ricarica degli acquiferi e al confine con la fascia delle risorgive*. Altrettanto critico, rispetto al progetto presentato e alla situazione pregressa, è l'osservazione che *l'acquifero è da considerarsi indifferenziato e pertanto estremamente vulnerabile*.

E' pacifico, da quanto riportato nei diversi documenti costituenti il progetto e il SIA che il sottosuolo è caratterizzato da depositi alluvionali di elevata permeabilità "*depositi alluvionali a granulometria grossolana costituiti da ghiaie e sabbie prevalenti (4a) molto permeabili per porosità ( $K > 1$  cm/s)*". Inoltre, "*secondo la Carta della Vulnerabilità Intrinseca della Falda Freatica della Pianura Veneta, l'area in esame è prevalentemente classificata da un grado di vulnerabilità Elevato (E) e marginalmente da grado di vulnerabilità estremamente Elevato (Ee)*".

Il proponente rileva che la pianificazione non vieterebbe una discarica in una fascia di ricarica degli acquiferi in quanto non vi sarebbero scarichi sul suolo e nel sottosuolo di scarichi ovvero che la discarica è completamente isolata dal contesto ambientale.

La scelta di realizzare una discarica ha perlomeno una criticità rispetto al ruolo positivo che potrebbe la parte di cava ancora disponibile, il PTCP infatti (art. 24) chiede ai Comuni il cui territorio ricade nell'ambito della fascia di ricarica degli acquiferi, tra l'altro, di "*tutelare le cave esistenti nell'alta pianura al fine di utilizzarle come bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi*".

La relazione dell'Ing. Sommaruga, entra nel merito della situazione pregressa mai presa in considerazione nell'ambito dello SIA ricordando che la gestione prima della realizzazione delle discariche esistenti ha determinato l'utilizzo per una altezza in alcuni punti di sovraescavazioni di ben 10 metri di altezza e 2,25 metri di terreno di riporto contenenti rifiuti : "*L'insieme dei depositi colmanti la sovraescavazione, costituito da materiali di riempimento contenenti dal 36,47% al 39% di rifiuti speciali, urbani e inerti per demolizioni, viene imbibito dal 50% al 100% del suo spessore*

*(e quindi interamente sommerso) dalle escursioni annuali e pluriennali della falda (...) Ne consegue che: 1) la falda acquifera, durante i suoi culmini annuali, imbeve mediamente circa il 50% dello spessore dei riporti collocati sul fondo cava, anche se in alcuni anni di magra più pronunciata il fenomeno può attenuarsi o essere assente.*

*2) stante il descritto spessore medio di 2,25 metri di riporti abusivi presenti su tutto il fondo cava, anche le acque meteoriche possono infiltrarsi in essi e pervenire in falda.*

*3) in tutti i casi si ha lisciviazione e trasporto di inquinanti nella falda stessa. ”*

**Osservazione 12:** *la situazione pregresso di cavazione, successivo parziale riempimento e realizzazione di discariche per inerti e per rifiuti tossico-nocivi pone in primo piano la necessità di interventi di salvaguardia (e non di semplice “post-gestione”) e, almeno, di messa in sicurezza delle ex discariche per evitare ulteriori compromissioni delle falde sotterranee prima di ogni possibile utilizzo diverso da quello agricolo e/o conservativo del fondo della cava (peraltro utile per la ricarica della falda date le caratteristiche territoriali).*

**Le conclusioni della relazione Somaruga sono infatti chiare :** *“Pertanto è necessario non aggravare la già precaria situazione ambientale, in particolare con la realizzazione di altra discarica internamente alla cava, senza prima averne integralmente bonificato il fondo con la rimozione dei riporti contenenti il 38% di rifiuti.”*

Un ulteriore potenziale motivo ostativo relativo alla criterio di esclusione connesso con le aree vulnerabili ai nitrati viene “superato” dal proponente previa illustrazione di una interpretazione che si fa strada in una palese incompletezza delle linee guida del PRGR giocando sui limiti e le corrispondenti aree definite come zona di alta-pianura zona di ricarica degli acquiferi : *“La DCR punta all’individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ma non vi è mai una vera e propria separazione tra il termine Alta pianura –zona di ricarica e zona vulnerabile ai nitrati. Questo fa presupporre come l’intenzione del legislatore sia di accumunare tali zone, rendendole quindi totalmente sovrapponibili all’interno della cartografia allegata alla DCR. (Detta cartografia è presente, in verde, all’interno della più ampia mappa riportata nella pagina precedente). Ciò è logicamente valido e condivisibile poiché la zona di ricarica, avente sottosuolo a matrice molto permeabile, è più soggetta a fenomeni di percolazione e di raggiungimento in falda di sostanze inquinanti, rendendo l’acquifero vulnerabile e conseguentemente da tutelare.*

*Ciò significa che, stando a quanto visto, un’area di alta pianura – zona di ricarica è anche definibile zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola.*

*Si ha un comma derogatorio all’interno dell’articolo 15 per quanto riguarda la realizzazione delle discariche di rifiuti contenenti amianto, le quali possono essere realizzate anche in zone di alta pianura.*

*Tuttavia nulla si esplicita nel merito delle aree vulnerabili ai nitrati, menzionate invece nel criterio escludente al 1.2.2.2.*

*Ne consegue un chiaro controsenso poiché la deroga per le aree di alta pianura ed il vincolo ostativo inerente alle zone vulnerabili ai nitrati collidono in quanto tali zone sono cartograficamente individuate sulle medesime superfici territoriali*

*Alla luce delle considerazioni fatte, risulta legittimo intendere come le zone di alta pianura-zone di ricarica degli acquiferi siano anche zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, e quindi è ragione degli scriventi ipotizzare come detto comma derogatorio comprenda anche le zone vulnerabili ai nitrati, rendendo quindi realizzabili le discariche per rifiuti contenenti amianto in tali territori. ”*

**Osservazione 13 :** *il proponente, per proprietà transitive applicate alle linee guida del PRGR intende estendere la deroga per le discariche dedicate allo smaltimento dei rifiuti non solo alle aree di ricarica delle falde ma anche in quelle considerate vulnerabili ai nitrati a partire dalla sovrapposizione delle stesse. Ovviamente la partita è in mano al soggetto che ha definito tali*

**criteri/regole, da un punto di vista logico l'utilizzo della proprietà transitiva sulle due diverse aree può essere letta in modo identico sia per giustificare una estensione di una deroga che per una restrizione della stessa.**

Come già riferito, nonostante che le caratteristiche dell'area, in quanto ricadente nelle fascia di ricarica degli acquiferi, si richiama la "deroga" prevista dal PRGR proprio per le discariche dedicate allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. **"Una deroga che però è limitata dalla assenza, per un raggio di 10 km, dal perimetro del sedime della discarica al perimetro dell'impianto proposto, non siano presenti altre discariche della medesima categoria in attività o in fase post operativa".**

**Osservazione 14. Sotto questo profilo da un lato abbiamo il progetto di discarica per rifiuti contenenti amianto a Valeggio Sul Mincio (non esistente, al 31.12.2020 secondo il proponente ovvero il tema sarà chi potrà arrivare per primo ad una autorizzazione dall'altro non si capisce perché non si considera la presenza nel medesimo sito della discarica in fase di post operativa che è sicuramente della stessa categoria (per rifiuti pericolosi) ovvero equivalente rispetto alla previgente classificazione normativa delle discariche.**

## **Quadro progettuale**

### ***Caratteristiche del "pacchetto" di fondo della discarica***

La proposta di realizzazione del sistema di protezione del fondo della discarica per garantire la separazione dei rifiuti (e del percolato prodotto) dal sottosuolo si caratterizza dalla previsione di uno strato di 70 cm di strato minerale compattato con un coefficiente di permeabilità  $k \leq 1 * 10^{-10}$  e una geomembrana bentonitica (di spessore di soli 6 mm) ma con una permeabilità di  $k < 5 * 10^{-11}$  (si nota la indicazione di inferiore e non uguale a) ) tale da possedere complessivamente una prestazione di due ordini di grandezza superiori a quello previsto dalla normativa ovvero  $k \leq 1 * 10^{-9}$  potendo così ovviare (dichiarando una equivalenza) allo spessore minimo previsto dalla normativa ( $\geq 5$  metri) per le discariche per rifiuti pericolosi.

La proposta ha la palese finalità di garantire il massimo di utilizzo della volumetria del sito per l'abbancamento dei rifiuti.

**Osservazione 15 : Il rispetto delle caratteristiche della protezione del fondo discarica (che poi si riverbera anche nella analisi inversa in merito alle concentrazioni di percolato "ammissibili") è basato su una dichiarazione del proponente che non potrà che essere concretamente verificata se non a posteriori considerato altresì che non viene fornito alcun dettaglio sulla composizione e le modalità di "compattazione" che si intendono adottare per garantire prestazioni di (im)permeabilità così elevate. Ulteriore aspetto da valutare è se una geomembrana di spessore di 6 mm, cui viene affidato un fondamentale ruolo nella conformità del "pacchetto" di fondo discarica rispetto a quanto previsto dalla normativa, sia effettivamente idonea, nel tempo, a garantire prestazioni così elevate quali quelle dichiarate.**

### ***Analisi inversa***

Un apposito documento "*Analisi di rischio inversa al supporto della definizione dei valori limite/guida delle concentrazioni nel percolato*" viene presentata in modo derivato da quanto previsto dall'allegato 7 del dlgs 36/2003. Nella norma la finalità di tale analisi non è quella relativa alla composizione "ammessa" del percolato (funzione delle caratteristiche dei rifiuti e della loro tendenza

al rilascio di contaminanti, alle caratteristiche di realizzazione e gestione dell'impianto e delle condizioni meteorologiche della zona) ma alle deroghe previste dalla norma (art. 16 ter dlgs 6/2003) rispetto ai criteri/soglie di accettabilità stabiliti dalla suddetta norma ovvero relativa alle caratteristiche dei rifiuti con riferimento in particolare al test di cessione (cfr art. 7 septies).

**Non è chiaro pertanto quale sia la finalità di tale valutazione rispetto ai contenuti prescrittivi della autorizzazione richiesta come per gli aspetti di valutazione di impatto in corso** ovvero cosa implichi la definizione delle *“concentrazioni minime ottenute, come le concentrazioni massime ammissibili, che coincidono con le concentrazioni massime richieste quali valori limite del percolato”* riportati nella tabella 11.1 a p. 46 del documento di *“analisi di rischio inversa”* richiamato.

Rimane infatti costante il riferimento – per quanto concerne i criteri di accettabilità dei rifiuti – alle tabelle 6 e 6 bis paragrafo 3 allegato 4 del dlgs 36/2003 come a quelli specifici per l'amianto tabella 7 allegato 4 paragrafo 4 del dlgs 36/2003.

Nella relazione citata il proponente rileva che i limiti di accettabilità nell'eluato dei rifiuti (tab. 6 par. 3 allegato 4 dlgs 36/2003) – rispetto a quanto individuato *“inversamente”* per il percolato – *“si dimostrano essere non solo pienamente compatibili sia ambientalmente che a livello sanitario ma significativamente inferiori rispetto ai valori massimi calcolati pocanzi, mediante applicazione dell'analisi di rischio”*. Questo è quello che la norma individua come principale riferimento e tale deve rimanere.

Allo stesso modo rimane invariata ogni considerazione in merito alla classificazione e alle modalità di estrazione, allontanamento e trattamento del percolato nelle fasi di gestione della discarica.

Appare comunque non comprensibile la finalità del raffronto del proponente tra limiti di accettabilità dell'eluato dei rifiuti previsto dalla normativa per i rifiuti pericolosi e la *“concentrazione massima ammissibile”* nel percolato dei contaminanti considerati ed il relativo *“coefficiente di garanzia”*. Vengono infatti messi a confronto valori che si riferiscono ad aspetti differenti ancorché indirettamente correlati (è pacifico che tanto più sarà la contaminazione dell'eluato del rifiuto posto in discarica maggiore sarà la concentrazione nel percolato, ma le caratteristiche di quest'ultimo non dipendono solo dall'eluato dei rifiuti).

L'unica finalità identificabile nell'ambito del procedimento in esame è quello di stabilire a priori l'assenza di criticità, nell'ambito del monitoraggio della gestione della discarica, a fronte di misurazioni future nella composizione del percolato prodotto rispetto alle condizioni di rischio del suolo ovvero di ritenere, *“a priori”*, assente rischi per il sottosuolo e le falde acquifere anche in condizioni di elevate concentrazioni di contaminanti nel percolato che entra a contatto e quindi può attraversare la barriera artificiale e naturale di fondo della discarica.

Quanto sopra rispetto alla *“normale”* condizione *per cui le concentrazioni (...) nei rifiuti in ingresso sono da considerarsi come limite/guida per i valori limite/guida delle concentrazioni degli inquinanti nel percolato”*.

In analogia alle autorizzazioni rilasciate alla medesima impresa in provincia di Brescia per la discarica per inerti *“Inferno”* a Ghedi ed in particolare al provvedimento provinciale n. 1809 del 30.05.2019 ove *“utilizzando la modalità inversa dell'analisi di rischio (backward mode) è possibile determinare le concentrazioni massime ammissibili degli inquinanti nel percolato che soddisfino le condizioni di assenza di rischio potenziale della falda freatica”*.

**Osservazione 16: la analisi inversa sulle caratteristiche del percolato non deve sviare dalla attenzione in merito alle caratteristiche dei rifiuti in entrata e quindi al rispetto dei criteri di**

accettabilità. Non si ritiene inoltre comunque opportuno/motivato introdurre “deroghe” per aspetti (composizione del percolato) non previste nella normativa nazionale. Il rispetto dei tempi di attraversamento della protezione del fondo discarica, previsti dalla normativa e dichiarati come raggiunti nel caso in esame, appare, come già detto, principalmente fondato su elevate prestazione dello strato di geomembrana di 6 millimetri.

## Aspetti relativi al piano di gestione operativa

### *Procedure di accettazione dei rifiuti*

*“I rifiuti giudicati ammissibili alla discarica in base alla precedente caratterizzazione svolta dal produttore, sono sottoposti dal Gestore dell'impianto di smaltimento alla verifica di conformità ai sensi dell'art. 7-ter del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii..*

*La verifica di conformità con campionamento secondo la Norma UNI 10802 ed analisi chimico fisiche eseguite presso un laboratorio accreditato, potrà essere effettuata su un primo carico conferente all'impianto o presso il produttore/detentore sul luogo di produzione, o su un campione del rifiuto, con dichiarazione del Produttore di rappresentatività.*

*La verifica di conformità, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è effettuata sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii..*

*Per i rifiuti non regolarmente generati, devono essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformità. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione. A tal fine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'Allegato 6 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.. Sono fatti salvi i casi in cui le caratterizzazioni analitiche non sono necessarie ai sensi dell'Allegato 5, paragrafo 4 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii..”*

Il presupposto per ridurre le attività analitiche presso la discarica è che le stesse siano effettuate dal “produttore/detentore sul luogo di produzione”. Ulteriore elemento discriminante riguarda i “rifiuti regolarmente generati” sulla base dei dati forniti dal produttore ovvero in base a un processo che li produce, definito e costante.

Nel caso dei rifiuti contenenti amianto, siano essi in matrice compatta (lastre ondulate) o friabile (coibentazioni), **il produttore è la singola impresa che rimuove i manufatti** e non è chiaro se i numerosi casi in cui le stesse si trovano ad operare possano far sì di considerare i rifiuti come “normalmente generati”<sup>1</sup> per i quali “la verifica di conformità, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è effettuata sulla base dei dati fornita dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'articolo 7 bis del dlgs 36/2003 e ss.mm.ii..”. Le analisi non verranno svolte presso la discarica, per la verifica di conformità, se il “produttore” (la singola impresa bonificatrice) avrà svolto la caratterizzazione di base mentre andranno effettuate per

---

<sup>1</sup> Oltre che per i rifiuti di cui alla a tabella 1 dell'Allegato 4 e a quanto disciplinato dall'articolo 7-quinquies, comma 7, lettera c), ai fini della caratterizzazione di base, non sono necessarie le determinazioni analitiche di cui al punto 3 del presente allegato qualora. Se i rifiuti derivano dallo stesso processo ma da impianti diversi, occorre effettuare un numero adeguato di determinazioni analitiche per evidenziare la variabilità delle caratteristiche dei rifiuti (...). I rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da stazioni di trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta, possono presentare caratteristiche estremamente variabili e occorre tenerne conto per stabilire la tipologia di appartenenza (tipologia a: rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo o tipologia b: rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilità fa propendere verso la tipologia b. (v. dlgs 36/2003)

i “rifiuti non regolarmente generati”<sup>2</sup>. Come si vede l’impegno effettivo del gestore della discarica ai fini della ammissibilità “gira” intorno al termine di produttore e di generazione dei rifiuti (regolarmente o non regolarmente) lasciando il tutto in un limbo di indefinitezza anche in un caso come questo di discarica monodedicata.

In realtà il richiamo all’art. 7 quinquies comma 7 lettera c) dlgs 36/2003 è proprio specifico alla principale tipologia di rifiuti ovvero i manufatti in cemento amianto (lastre in “eternit”) : *c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con quanto stabilito nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove.*

*Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all’allegato 4, paragrafi 4 e 5. In questo caso le prescrizioni stabilite nell’allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 possono essere ridotte dall’autorità territorialmente competente.”*

Infatti il proponente, nel chiudere il paragrafo dedicato alle verifiche di ammissibilità in discarica, afferma che “*sono fatti salvi i casi in cui le caratterizzazioni analitiche non sono necessarie ai sensi dell’allegato 5 paragrafo, 4 del dlgs 36/2003,*” tra i casi previsti vi sono quelli per i quali “*tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e ritenute idonee dall’autorità territorialmente competente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 10 del presente decreto; si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una determinata categoria di discarica.*”

Da tutte queste circonvoluzioni, favorite dalla complessità della normativa italiana (ben diversa e diretta è la direttiva europea corrispondente) non risulta assolutamente chiaro se e quando presso la discarica verranno svolte analisi di verifica.

Anche l’ipotesi di campionamento presso la discarica è resa difficile dalla necessità di aprire l’imballaggio per effettuare il prelievo, stiamo parlando, in particolare per i manufatti in amianto in matrice friabile per i quali occorre superare la protezione di due imballaggi, date le procedure esistenti per le bonifiche ovvero *ove non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche.*

Quindi, in concreto, quasi mai verranno svolte analisi sui rifiuti in entrata, inclusi test di cessione (su cui si basa la analisi di rischio inversa sul percolato) né presso il “produttore” né presso la discarica per le intrinseche difficoltà e criticità connesse con i rifiuti stessi che vanno manipolati esclusivamente in condizioni di separazione dall’esterno a partire dalla loro rimozione presso i proprietari.

**Osservazione 17 : la parte relativa alle modalità di accettazione con o senza analisi preliminare – presso il produttore – o presso la discarica risulta inintelligibile nella sua concretezza. Se questo è favorito dalla articolazione normativa, il gestore nel piano di gestione operativa non fornisce chiarimenti concreti in quanto non fa altro che riportare parti della normativa e a rimandare (senza esplicitarne gli effetti specifici) ad altre parti, oscurando così le modalità operative concrete.**

---

<sup>2</sup> I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. (V, dlgs 36/20039.

### ***Accettazione carichi dai “clienti”***

Quale condizione preliminare per il conferimento di rifiuti nel piano operativo di gestione si prevede che *“Preliminarmente al conferimento di rifiuti presso l’impianto, Tecnoinerti e Cliente devono avere stipulato il “Contratto di smaltimento rifiuti”.*

Va definito cosa si intenda per “cliente” da parte del proponente : con ogni probabilità si intende il conferitore “ultimo” del rifiuto che sarà, nella maggior parte dei casi (considerato anche il numero giornaliero di carichi 40 al giorno corrispondente a carichi singoli medi di 12,5 tonnellate) un soggetto autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti a loro volta conferiti dalle singole imprese “esecutrici” che effettuano la rimozione dei manufatti. Sono queste ultime imprese i “produttori del rifiuto” e non chi effettua lo stoccaggio.

Siamo pertanto di fronte a un soggetto che potrebbe non corrispondere al produttore, sempre intendendo il produttore – come previsto dalle norme vigenti – quello dalla cui attività si produce il rifiuto ovvero, in questo caso, la singola impresa che effettua un intervento di bonifica di manufatti amianto presso un edificio di un committente.

**Osservazione 18 : va chiarita la terminologia adottata ed in particolare quella relativa al “produttore” e al “cliente” che secondo la normativa sui rifiuti – e nella pratica delle attività connesse con i rifiuti d’amianto – non necessariamente coincidono come invece fa il proponente.**

### ***Accompagnamento del carico con il piano di lavoro***

Nel Piano di Gestione Operativa viene presentata una prescrizione, apparentemente conservativa,

#### ***4.1.1 Codice EER 170605\****

*Al fine dell’omologa degli RCA aventi codice EER 170605\* è necessario ottenere dal Cliente il Piano di Lavoro che l’impresa esecutrice ha inviato allo Spisal dell’ULSS di competenza e la documentazione attestante l’avvenuta consegna.*

Nonché :

#### ***4.2.3 Procedura di verifica – Diagramma***

*d. ispezione visiva esterna del pacco, finalizzata alla verifica, per quanto possibile, della congruenza con quanto dichiarato nel Piano di Lavoro presentato;*

*e. verifica che il pacco/big bag sia contrassegnato con identificativo univoco del Piano di Lavoro da cui si è originato.*

Questo aspetto rimanda alla ambiguità dei termini di produttore e cliente, ove il “cliente” (nel caso usuale un soggetto che effettua lo stoccaggio dei rifiuti dopo la bonifica) non è il produttore del rifiuto ovvero non è il soggetto che ha presentato un piano di lavoro per la rimozione ai sensi dell’art. 256 del dlgs 81/2008.

Che il piano di lavoro segua esattamente la singola partita di rifiuto dalla committenza fino alla discarica appare di non facile attuazione soprattutto se poi questo processo di verifica non si conclude con un avviso all’organo di vigilanza (i diversi SPISAL del Veneto ma, per quanto detto sulla capacità della discarica, anche di altre regioni) per una univoca corrispondenza tra quantità bonificate e quantità smaltite.

Questo aspetto è reso ancor più problematico da una possibilità prevista in Veneto (ma non in altre regioni, come la Lombardia) ovvero *“Con Delibera n. 5455 del 3 dicembre 1996, sono state adottate dalla Giunta regionale del Veneto le “Linee di Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, e rinviate a successivi provvedimenti le procedure applicative specifiche del Piano Regionale Amianto (PRAV). Tale Piano individua: gli organi competenti per il controllo relativo alla protezione,*

*decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente: - ARPAV attraverso il CRA e i Dipartimenti Provinciali per la tutela degli ambienti di vita; - Aziende ULSS tramite gli SPISAL per la tutela degli ambienti di lavoro; le azioni prioritarie in materia di tutela dal rischio amianto. La DGRV n. 1690 del 28/06/2002 disciplina la rimozione di piccole quantità di Materiali Contenenti Amianto (M.C.A.) effettuata direttamente, anche dai privati cittadini proprietari del manufatto, fermo restando gli obblighi di legge riguardanti il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti, definendo le procedure di messa in sicurezza dei M.C.A. e di consegna dei rifiuti alle imprese autorizzate al trasporto (...) I rifiuti provenienti dalla microraccolta possono essere smaltiti in discarica autorizzata anche senza essere accompagnati dal piano di lavoro di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 277/91. Con apposito provvedimento della Giunta”.*

In questo caso, paradossalmente, o i rifiuti della microraccolta non potranno essere smaltiti presso la discarica o il gestore dovrà porsi in contrasto con provvedimenti regionali e chiedere un piano anche quando non c'è in quanto il produttore non è una impresa incarica ma direttamente il committente/proprietario.

Non sono esplicitamente previsti interventi in caso di verifica visiva che determini dubbi sull'effettivo preventivo trattamento dei materiali in cemento-amianto con idoneo prodotto incapsulante (verificabile almeno nella parte più esterna in quanto vi è l'obbligo di utilizzo di imballaggi trasparenti e di sigillanti con colore in contrasto con il grigio cemento).

**Osservazione 19 : la previsione dell'accompagnamento della singola partita di rifiuti di amianto con il corrispondente piano di lavoro di rimozione appare di difficile attuazione pratica e comunque, per quanto ricavabile dalle indicazioni presentate, di non certa efficacia. Il piano prevede quattro casi di anomalie, quello relativo alla assenza formale del piano di lavoro viene trattato con una segnalazione all'ente di controllo che per non viene indicato (se si tratta della Provincia per la competenza in materia di rifiuti o l'ASL – SPISAL – per la parte relativa alle corrette modalità di rimozione). Non sono previste specifiche attività in caso di mancato o inidoneo trattamento superficiale dei manufatti in cemento-amianto.**

### ***Rischi lavorativi***

Il dlgs 36/2003 (all. 4) rimanda alle prescrizioni del dlgs 81/2008 per quanto riguarda la protezione dei lavoratori (v. paragrafo 5 allegato 4 dlgs 36/2003).

Il piano di gestione operativa rimanda a “addetti, adeguatamente istruiti e formati (secondo normativa vigente in materia di RCA)” senza specifica quale sia il livello di formazione (con il cosiddetto “patentino amianto” – dpr 8.08.1994) o con la più ridotta formazione ex art. 257 dlgs 81/2008.

Quanto sopra è tanto più importante se i lavoratori devono essere idonei ad intervenire in casi di anomalie (rotture dell'imballaggio) o di emergenze (ad esempio da rotture estese e/o cedimenti del carico durante le fasi di movimentazione) che implicano interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza relative ai rifiuti di amianto (incapsulamento delle superfici, raccolta di frammenti e bonifica di luoghi ecc) o comunque interventi in caso di “sversamento” di rifiuti (es. rottura big bag durante la movimentazione).

Il numero totale dei lavoratori è indicato complessivamente in 6 unità (direttore, addetto accettazione, impiegato amministrativo, autista di carrello semovente, autista macchine movimento terra, operaio generico addetto alla manutenzione).

Nell'elaborato "piano di emergenza" le funzioni previste sono 5 : responsabile delle emergenze, responsabile chiamata di soccorso, responsabile area di raccolta, addetti alla lotta antincendio ed evacuazione, addetti al primo soccorso.

Stante il numero complessivo ridotto di lavoratori significherà che diversi lavoratori dovranno svolgere più funzioni contemporaneamente, appare pertanto paradossale che si parli, in caso evacuazione, che il personale non direttamente coinvolto ("ad esclusione addetti antincendio, al primo soccorso e all'evacuazione") deve recarsi nei punti di raccolta.

**Osservazione 20 : in considerazione che i lavoratori operativi hanno tra le loro mansioni le attività di intervento in caso di anomalie/emergenze risulta necessario che la loro formazioni avvenga con le modalità previste dal DPR 8.08.1994. Si rileva il numero limitato di operatori previsti rispetto alle dimensioni dell'impianto e alla importanza delle operazioni connesse alla attività.**

### ***Monitoraggio***

Nel piano di gestione operativa si fa riferimento a tecniche di monitoraggio relative alle emissioni di fibre di amianto, a partire dalla esposizione dei lavoratori, con tecniche analitiche MOCF/SEM. Queste tecniche hanno diverse sensibilità rispetto al "conteggio" delle fibre di amianto con diversi risultati e attività.

Nel piano non si specifica la presenza di modalità diverse a secondo del caso di interesse. Di norma si utilizzano tecniche in MOCF per un primo screening e SEM per una verifica di dettaglio rispetto ai limiti previsti dalle norme (come quello di 2 fibre/l richiamato in diverse occasioni nello SIA e relativo al livello di accettabilità per la restituibilità di locali ove sono stati effettuati interventi di bonifica per il quale vige l'obbligo di misurazione con SEM).

Contestualmente va osservato che nella tabella relativa al monitoraggio ambientale (par. 5.11) si parla di monitoraggio mensile dell'atmosfera (qualità dell'aria) senza alcuna ulteriore specificazione in merito ai parametri, ai punti di monitoraggio e alla inclusione di rilievi ambientali finalizzati al controllo della esposizione dei lavoratori.

**Non è inoltre chiaro se nelle acque (percolato, acque superficiali di drenaggio) sia previsto o meno tra i parametri le fibre di amianto.**

**Osservazione 21 : premesso che la nuova direttiva sull'amianto in fase di approvazione prevede il superamento della presenza di diverse metodologie analitiche per la misurazione ambientale delle fibre di amianto in favore della adozione unica della tecnica in SEM necessita perlomeno distinguere tra misurazioni ambientali generiche e quelle connesse con interventi sui rifiuti in caso di anomalie/emergenze nel box previsto per tali attività. Perlomeno in questo caso al termine degli interventi dovrà essere prevista una verifica con metodica SEM adottando il limite delle 2 f/l. Il piano di monitoraggio risulta comunque generico con particolare riferimento alla qualità dell'aria e alle acque reflue/percolato relativamente al parametro amianto.**

### ***Raggiungimento livello di guardia***

Nel piano di gestione operativa si afferma in via generale che il raggiungimento dell'80 % delle CSC previste dal dlgs 152/06 costituisce un livello di guardia per quanto riguarda la falda sotterranea.

Come abbiamo visto invece, per quanto riguarda parametri “interni” come le caratteristiche del percolato prodotto, il proponente ha voluto, con l’analisi di rischio inversa, premunirsi da contestazioni in merito richiedendo a priori una deroga quantitativa rispetto alle soglie dell’eluato da test di cessione dai rifiuti. Fermo quanto già detto in proposito, si ritiene che debba invece essere considerata una “situazione di guardia” la “semplice” presenza di liquidi intratelo.

**Osservazione 22 : nel piano di gestione operativa manca una considerazione del caso “di guardia” relativo alla presenza di liquido intratelo ovvero di un attraversamento del percolato – qualunque ne sia la composizione e concentrazione – al di sotto dello stato di drenaggio del percolato stesso ovvero del geotessuto non tessuto 1.200 g/m<sup>2</sup>, del telo HDPE di 2,5 mm e della geomembrana bentonica  $K \leq 5 * 10^{-11}$  quindi fino allo strato di controllo intratelo previsto nel pacchetto di protezione del fondo discarica.**

### **Conclusioni**

L’esame della documentazione depositata e disponibile evidenzia aspetti di criticità di diversa valenza, alcuni di questi aspetti **risultano ostativi al rilascio di un provvedimento di compatibilità ambientale positivo come pure un atto autorizzativo.**

Con riserva di presentare ulteriori osservazioni in caso di modifiche progettuali o comunque nel momento in cui siano resi disponibili ulteriori elementi.

Per ogni comunicazione in merito alle presenti note si richiede l’invio alla seguente mail : [medicina democratica.onlus@pec.it](mailto:medicina democratica.onlus@pec.it)

Distinti saluti

Per Medicina Democratica – Movimento di Lotta per la Salute ETS  
Via dei Carracci 2 – Milano

Il Presidente protempore Marco Caldiroli - firmato digitalmente

Dr. Edoardo Bai – Medico del Lavoro

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

L’utilizzo dei dati ha la finalità di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I dati potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è manuale e informatizzata.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Regione Veneto di poter avviare l’istruttoria relativa all’istanza presentata.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale presso la Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso. La struttura ha sede in Palazzo Linetti, – Calle Priuli, 99, Cannaregio, 30121 Venezia, casella PEC: [valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it), e-mail: [valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it](mailto:valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it).

Vengono a conoscenza dei dati gli Incaricati del trattamento delle strutture che istruiscono le pratiche.

I dati contenuti nel modulo “Mod\_2 (Contenuti dell’osservazione)” potranno essere comunicati a coloro che ne facciano richiesta ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in materia di diritto di accesso e di informazione ambientale.

I dati contenuti nel modulo “Mod\_2 (Contenuti dell’osservazione)” saranno inoltre diffusi sul sito web dell’ U.O. Valutazione di Impatto Ambientale (<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>), ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Il Delegato al trattamento

Direttore U.O. Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Data 9.02.2024

Firma (per presa visione) (\*)

\_\_\_\_\_ Marco Caldiroli \_\_\_firma digitale \_\_\_\_\_

## Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 73966

del: 12/02/2024

---

Oggetto: Osservazioni VIA proc.55/23

---

Mittente: Marco Caldioli

---

Numero allegati: 1

---

Nome file allegati: osservazioni via caluri.pdf

---

